

STUDIO LEGALE
AVV. MARINO MAURIZIO PUNTURIERI
VIA ROMA N. 7
89063 MELITO PORTO SALVO (RC)
TEL-FAX 0965789983
MAURIZIOPUNTURIERI@PEC.IT

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LAZIO

(ROMA)

ATTO DI RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

Ricorre l'avv. Marino Maurizio PUNTURIERI (C.F. PNTMRN70B19F112J) che rappresenta e difende, giusta procura nelle forme del PAT allegata in atti, la sig.ra **Giulia LOMBARDO** nata a Cinquefrondi (RC) il 14.11.2004 (C.F. LMB GLI 04S54 C710I) ed ivi residente in via S.Nicodemo n. 42 Oppido Mamertina (RC), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Melito di Porto Salvo (RC) via Roma n. 7, PEC mauriziopunturieri@pec.it

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588), in persona del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma in via Dei Portoghesi n. 12 00186 Roma (C.F. 80224030587) – PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, quale Ente sovraordinato a Università degli Studi – Facoltà Medicina Catanzaro, Medicina Messina, Medicina Brescia, Medicina Pavia, Medicina Trento, Medicina Trieste, Medicina Verona, Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Varese Insubria, Medicina Firenze, Medicina L'Aquila, Medicina Udine, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La 39.65 Sapienza, Medicina Bologna - Sede di Bologna, Medicina Bologna - Sede di Forlì , Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Bologna - Sede di Ravenna, Medicina Parma, Medicina Genova, Medicina Palermo , Medicina Cagliari, Medicina Sassari, Medicina Basilicata, Medicina Molise, Medicina Napoli "Luigi Vanvitelli" (sede di Napoli e sede di Caserta), Medicina Napoli "Federico II" 1 , Medicina Catania, Medicina Salento , Medicina Bari - Sede di Bari, Medicina Foggia, Medicina Chieti, Medicina Perugia (sede di Perugia e sede di Terni), Medicina Siena, Medicina Ferrara - Sede Ferrara, Medicina Salerno, Medicina Pisa, Medicina Torino, Medicina Padova - Sede di Padova, Medicina Padova - Sede di Treviso, Medicina Bari - Sede Taranto, Medicina

Piemonte Orientale, Medicina Calabria TD interateneo (sedi Cosenza-Catanzaro), Medicina Calabria TD (sede Cosenza) e CISIA

nonché contro

GEROLA Federico e MASCIUMARRA Giada Domenica

- Controinteressati

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
CAUTELARE**

dell'esito delle c.d. prove TOLC-MED (e, quindi, alla graduatoria così formulata), utili per la formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale per l'ammissione, relativamente all'Anno Accademico 2023/2024, ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia delle Università indicate in domanda (**All. 1**), ivi compresi gli atti presupposti e/o consequenziali ovvero D.M. n. 1107 del 24.09.2022 (**All. 2**) e relativi allegati (**in specie allegato 2 relativo alle modalità di formazione del punteggio equalizzato**), nonché Decreto Direttoriale MIUR n. 1925 del 30.11.2022 (**All. 3**) degli atti ad essi precedenti e/o consequenziali richiamati anche implicitamente, tutti illegittimi perchè viziati da

**ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLE NORME
REGOLATRICI DELLA MATERIA, CARENZA DI ISTRUZIONE,
VIOLAZIONE DI LEGGE NONCHE' DA ERRATA E/O OMESSA E/O
CONTRADDITTORIA ED ILLOGICA MOTIVAZIONE IN SE' E CON ALTRI
ATTI DEL PROCEDIMENTO**

MOTIVI

1. Illegittimità per violazione dei principi di cui all'art. 3-33-34-97 Cost.
dell'art. 6 D.M. 1107/2022 e successivo Decreto Direttoriale n. 1925/2022

1.1 Contraddittoria considerazione calcolo risposte

La ricorrente, all'esito delle prove c.d. TOLC sostenute il 18.04.2023 ed il 17.07.2023 presso l'Università degli Studi di Catanzaro, ha riportato come da attestato allegato (**All. 4**), il punteggio equalizzato di 39,67 per la prova del 18.04.2023 e 34.55 per la prova del 17.07.2023.

Balza subito alla vista che, ad esempio e considerando gli esiti della prova del 17.07.2023, utilizzati i criteri di calcolo previsti nel citato D.M. e negli allegati, a fronte delle 19 risposte errate che le hanno sottratto 0.25 punti cadauna, se la ricorrente avesse scelto di non rispondere avrebbe matematicamente avuto 4.75 punti in più per una complessiva valutazione di 44.42 ovvero utile all'ingresso (immediato o in primo scorrimento) nell'agognata facoltà della prima Università scelta o delle sedi successive.

Un criterio quantomeno irrazionale ed illogico che confligge con la ricerca del merito ovvero con la ricerca dello studente che sa o che si sforza a rispondere. Nel dubbio, si premia l'astensione e la fuga con il calcolo di chi, non sapendo o non volendo sbagliare, comunque sopravanza altri.

Questo per il c.d. calcolo del punteggio non equalizzato (cfr. art. 6, co. 4, D.N. 1107/2022).

1.2 Calcolo Equalizzazione

Il coefficiente di equalizzazione si calcola (cfr. all. 2 al citato DM) considerando domande invero sottoposte ad altri candidati nella sessione di aprile 2023.

In termini comprensibili (almeno si spera), il MIUR ha delegato al CISIA, sulla scorta di formule ed equazioni matematiche, di giungere ad un criterio oggettivo di equalizzazione di varie domande (sulla scorta della statistica delle risposte precedenti) cercando di rendere "eguale" quello che non può mai esistere ovvero la diversa reazione soggettiva ad una domanda. Per un candidato preparato in una

materia piuttosto che in un'altra risulta facile e veloce rispondere bene (facilmente) anche ad una domanda difficile.

Il confronto tra le capacità dei candidati si deve svolgere sulle stesse domande, uniche, si spera segrete e mai edite o sottoposte a fughe di notizie, somministrate in contemporanea a tutti i candidati in tutto il territorio nazionale.

Il riferimento compiuto dall'art. 9 del citato DM è sul punto chiaro. Trattasi di manifestazione di intenti che, però, tradisce, nell'applicazione pratica, uno svolgimento contrario ai principi di efficienza e buon andamento della P.A..

Semplice per tutti ma evidentemente no per la burocrazia ministeriale.

Nel caso di specie, alla ricorrente si è sottoposta una domanda (ad oggetto l'acrosoma dei ricci di mare) che era stata parimenti inserita nei test svolti ad aprile 2023 e, peraltro, diffusa sui forum e social Internet.

Sul punto, si sono ampiamente lette le notizie di stampa, i comunicati del CISIA, le presunte compravendite di test, ed, allo stato, si rimane in attesa di sviluppi ulteriori, riservando, sul punto, motivi nuovi.

Nel rifarsi integralmente a queste considerazioni, lasciando ad apposita ed articolata memoria in replica alla costituzione di controparte, lo sviluppo delle considerazioni,

CONCLUSIVAMENTE

Si rileva che le motivazioni sopra espresse permettano di apprezzare il "*fumus boni iuris*" delle ragioni degli odierni ricorrenti nonché valutare il "*periculum in mora*" come immanente, anche in ragione della gravità dell'atto impugnato per le conseguenze che ha sulla esclusione della ricorrente dall'accesso all'Università.

Si consideri che il corso di studi si caratterizza per le presenze obbligatorie ai corsi, di talchè, i ristretti tempi con le necessarie procedure, suggeriscono l'adozione (prima della udienza per la trattazione della sospensiva) di un provvedimento

cautelare monocratico che consenta alla ricorrente l'iscrizione presso l'Università degli Studi di Messina, in cima alle preferenze indicate al momento dell'iscrizione. Esistono, inoltre, le condizioni per poter richiedere l'emissione di un

PROVVEDIMENTO CAUTELARE

anche monocratico, per l'annullamento del provvedimento impugnato e di quelli a questo presupposti e/o susseguenti, al fine di evitare il grave pregiudizio in capo al ricorrente. Pertanto, con espressa riserva di ulteriormente dedurre,

CHIEDE PRELIMINARMENTE

l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai controinteressati (essendo l'Amministrazione già ritualmente intimata) per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione, in ragione della difficoltà, vista l'urgenza di reperire gli indirizzi ed i dati utili alla notifica, in tempo per le fissate date di sospensiva come compatibili con l'inizio delle attività accademiche.

CHIEDE

"Che l'On.le T.A.R. adito voglia, previa concessione dell'invocato decreto cautelare nonché dell'invocata sospensiva, annullare i provvedimenti impugnati e tutti gli atti a questi presupposti, con l'adozione dei necessari provvedimenti ovvero il rifacimento delle prove d'ingresso o l'iscrizione, anche in sovrannumero, presso la Facoltà qualificata come prima scelta dalla candidata".

Si producono i seguenti documenti: 1) Graduatoria con esclusione della ricorrente (All. 1); 2) DM 1107/2022 (All. 2); 3) Decreto Direttoriale n. 1925 del 30/11/2022 (All. 3); 4) Attestazione esito TOLC ricorrente (All. 4)

Si autorizzano le comunicazioni di cancelleria al numero di telefax 0965789983 e/o all'indirizzo di posta elettronica: mauriziopunturieri@pec.it.

STUDIO LEGALE
AVV. MARINO MAURIZIO PUNTURIERI
VIA ROMA N. 7
89063 MELITO PORTO SALVO (RC)
TEL-FAX 0965789983
MAURIZIOPUNTURIERI@PEC.IT

Espressamente si dichiara che è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura di legge.

Il sottoscritto avvocato dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della L. n. 52/94 sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Reggio Calabria, data del deposito

Avv. Marino Maurizio PUNTURIERI